



DIRSTAT

FEDERAZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI
ED I SINDACATI NAZIONALI DEI DIRIGENTI,
VICEDIRIGENTI, FUNZIONARI, PROFESSIONISTI
E PENSIONATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E DELLE IMPRESE

www.dirstat.it - dirstat@dirstat.it - dirstat@legalmail.it

**RISPETTO E DIGNITA' AL GLORIOSO POPOLO UCRAINO E AI SUOI VALENTI UOMINI POLITICI:
IL BOLSCEVISMO NON PASSERA' E L'UCRAINA DIVENTERA' PER L'UNIONE SOVIETICA IL SUO VIETNAM**

Roma, 4 ottobre 2022

Comunicato stampa

Ai nuovi parlamentari:

L'IMMUNITA' PARLAMENTARE NON DIVENTI IMPUNITA'

PREMESSA

La giurisprudenza costituzionale, sul punto, è la stella polare da seguire, e già oggi offre importanti indicazioni.

Soltanto in questo modo si restituirà al Parlamento ed ai suoi componenti la dignità pesantemente attaccata dal discredito della classe politica, per l'uso e l'abuso che si è fatto di questo istituto, con la colpevolezza ovviamente di chi non ha voluto provvedere.

BREVE RELAZIONE

Dal 1993 è diffusa la convinzione che **l'obbligo di rifiutare l'arresto del parlamentare discende dal sospetto che il giudice stia "perseguitando" il politico**, anche se solo «oggettivamente».

Al contrario, l'unica vera ragione per negare una cautela penale è un pericolo per l'Assemblea parlamentare nel suo complesso.

Per presentare al vaglio della Corte costituzionale solo i casi di "invasione di campo" – che mirano a minare l'integrità del plenum, vale a dire la libertà di autodeterminazione del Legislativo – **occorre una chiara definizione dei requisiti di legittimità costituzionale delle immunità parlamentari.**

La domanda che la Corte costituzionale italiana si è posta, **nella sentenza n. 390 del 2007**, non ha ancora trovato una risposta: qual è il parametro, a mente del quale le Camere possono – legittimamente – **concedere o negare l'autorizzazione, a svolgere un atto processuale "tutelato" nei confronti di un loro componente?**

Quando la crisi di legittimazione della cosiddetta Prima Repubblica italiana era al suo apice, tra i disegni di autoriforma del sistema un certo effetto propulsivo fu esercitato, **nel 1993, sulla revisione costituzionale dell'articolo 68 della Costituzione.**

Le prime due letture, in ciascuno dei due rami del Parlamento italiano, si erano assestate **sull'abrogazione dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione a procedere per inquisire i deputati ed i senatori**: un'autorizzazione che così male era stata utilizzata, in termini di vero e proprio abuso, da aver contribuito al discredito della classe politica della penisola.

L'eliminazione dall'articolo 68 della Costituzione italiana dell'autorizzazione a procedere, nel 1993, costringe a rivedere quel modello: eppure, con un indebito effetto di trascinamento, si è continuato ad invocare **il *fumus persecutionis***, benché esso fosse vistosamente inadatto a spiegare la successiva casistica e le pronunce adottate dalla Corte costituzionale.

Il percorso che il testo propone è, invece, quello di risalire alle stesse radici dello strumento immunitario, nei modelli europei degli scorsi secoli, per cogliere **dove nacque la deviazione dalla natura funzionalistica della tutela in direzione dell'elemento personalistico del parlamentare.**

L'immunità parlamentare è il risultato dell'interpretazione datane, ma questa **non può essere espressione di mera autodichia dell'organo parlamentare che concede l'autorizzazione, totalmente avulsa dal contesto ordinamentale.**

Anche il metodo è retto da norme, ricavate dal sistema giuridico, in particolare dalla gerarchia delle fonti: pertanto, va accertata la legittimità dell'autorizzazione all'arresto (o alle intercettazioni telefoniche introdotta dalla Revisione del 1993) alla stregua della Costituzione.

UFFICIO STAMPA DIRSTAT